Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 4 maggio 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 117 DEL 4 MAGGIO 1963:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1910**.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato della porcellana e della ceramica in Napoli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1911**.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Verona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1912.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in San Severino Marche (Macerata).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1913.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Savigliano (Cuneo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1914.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Vercelli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1915.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Savona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1916.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Lucera (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1917.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Terracina (Latina).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1918.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Ravenna.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1919**.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Gorizia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1920**.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Imperia-Oneglia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1921.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Salerno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1922**.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Genova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1923**.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Pesaro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1924**.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Palermo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1925**.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Napoli.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 7 giugno 1962 registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1962 registro n. 7 Presidenza, foglio n. 40

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

RAVAZZINI Luigi, nato a Castellarano (Reggio Emilia) il 2 novembre 1922, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso combattente, si offriva volontariamente, pur essendo a perfetta conoscenza del pericolo a cui andava incontro, di attraversare un campo minato per compiere una importante azione. Nel nobile tentativo la sua giovane vita veniva stroncata dallo scoppio di una mina. — Zona di Ligonchio, 6 aprile 1945.

(1545)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1962, n. **2062**.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Anco Marzio », di Roma-Lido.

N. 2062. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Anco Marzio », di Roma-Lido, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. Con lo stesso decreto viene soppressa la Cassa scolastica dell'ex ginnasio di Roma-Lido.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1962, n. **2063**.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Francesco Vivona », di Roma-EUR.

N. 2063. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Francesco Vivona », di Roma-EUR, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 2064.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale statale « G. Robecchi » di Vigevano.

N. 2064. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale statale « G. Robecchi » di Vigevano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1963, n. 601.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale aretina degli allevatori, con sede in Arezzo.

N. 601. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione provinciale aretina degli allevatori, con sede in Arezzo, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1963, n. 602.

Erezione in ente morale della « Casa benefica Giovanna Roatta ved. Dardanelli », con sede in Breolungi frazione del comune di Mondovì (Cuneo).

N. 602. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa benefica Giovanna Roatta vedova Dardanelli », con sede in Breolungi frazione del comune di Mondovì (Cuneo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazioni, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 603.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Antonio e Rosina Caporali », con sede nel comune di Castelfrentano (Chieti).

N. 603. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Antonio e Rosina Caporali », con sede nel comune di Castelfrentano (Chieti), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 30. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1963.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1961, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Modena;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Modena numero 5013 datata 15 febbraio 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il sig. Fratti Valentino, membro della citata Commissione in rappresentanza dei lavoratori aderenti alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.), con il signor Vecchi Fernando;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Vecchi Fernando è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Modena quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla C.G.I.L. in sostituzione del sig. Fratti Valentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(3386)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1963.

Approvazione di una opzione a scadenza di capitali assicurati in caso di vita, presentata dalla Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione dei tassi di opzione per la conversione di capitali a scadenza in rendita;

Vista la relazione tecnica:

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio relativi alla seguente opzione per la conversione di capitali a scadenza in rendita, presentati dalla Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino:

opzione per la conversione del capitale pagabile in caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia su due teste totalmente o parzialmente reversibile.

Roma, addì 17 aprile 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3436)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fumone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Fumone (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.970.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3528)

Autorizzazione al comune di Pignataro Interamna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Pignataro Interamna (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3533)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente Amendolea, in comune di Condofuri (Reggio Calabria).

Con decreto 6 marzo 1961, n. 251, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del relitto fluviale in sinistra del torrente Amendolea, segnato nel catasto del comune di Condofuri (Reggio Calabria), al foglio 45, particella 130½, di mq. 600, ed indicato nella planimetria rilasciata il 22 agosto 1960, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3027)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto interministeriale 23 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 24 aprile 1963, con il quale è stata determinata la media dei valori del capitale della Società per azioni « Società Lucana per Imprese Idroelettriche », con sede in Napoli, il prezzo di compenso di dicembre 1959, invece di 2.280 rettificarlo in « *2.880* ».

(4048)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 84

Corso dei cambi del 3 maggio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,59	620,95	620,96	620,98	620,85	620,65	620,95	620,67	620,65	620,90
$ Can.	576,58	577	576,75	577	575,50	576,76	576,97	576,55	576,62	576,75
Fr. Sv.	143,37	143,46	143,48	143,46	143,47	143,37	143,44	143,40	143,38	143,48
Kr. D.	89,96	89,96	90 —	89,96	89,95	89,95	89,94	90 —	89,96	89,95
Kr. N.	86,90	86,89	86,95	86,94	86,95	86,90	86,925	86,95	86,91	86,95
Kr. Sv.	119,50	119,60	119,55	119,58	119,45	119,51	119,57	119,50	119,51	119,50
Fol.	172,75	172,80	172,825	172,82	172,75	172,74	172,775	172,75	172,74	172,75
Fr. B.	12,45	12,46	12,4575	12,465	12,46	12,46	12,4625	12,45	12,45	12,46
Franco francese	126,66	126,72	126,74	126,74	126,70	126,77	126,73	126,70	126,67	126,70
Lst.	1737,82	1738,50	1738,75	1738,775	1738,45	1737,77	1738,40	1737,90	1737,85	1738,40
Dm. occ.	155,52	155,63	155,68	155,66	155,60	155,53	155,66	155,55	155,54	155,65
Scell. Austr.	24,01	24,03	24,02	24,03	24 —	24,02	24,029	24,05	24,02	24,03
Escudo Port.	21,67	21,68	21,72	21,70	21,70	21,67	21,675	21,70	21,68	21,68

Media dei titoli del 3 maggio 1963

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	109,10
Redimibile 3,50 % 1934	93,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,40
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 maggio 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,965
1 Dollaro canadese	576,985
1 Franco svizzero	143,45
1 Corona danese	89,95
1 Corona norvegese	86,932
1 Corona svedese	119,575
1 Fiorino olandese	172,797
1 Franco belga	12,464
1 Franco francese	126,735
1 Lira sterlina	1738,587
1 Marco germanico	155,66
1 Scellino austriaco	24,029
1 Escudo Port.	21,687

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per il conferimento di sessantasette posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1963.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 33, relativo al riordinamento del personale di pubblica sicurezza e dei servizi di polizia;

Visto il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595, concernente modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, sulla riforma dell'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di gruppo « A »;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1956, n. 1507, e 24 gennaio 1962, n. 46, che hanno prorogato le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, concernente la revisione del ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, che reca norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono attualmente disponibili cinquantasette posti e che altri dieci posti si renderanno disponibili entro il periodo di sei mesi successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di sessantasette posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Dei suddetti sessantasette posti, cinque sono riservati a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati predetti saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche presso una delle Università o uno degli Istituti superiori della Repubblica. Non sono ammessi altri titoli di studio.

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, nonchè per gli alto-atesini e per i residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e sevizie;

b) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Africa italiana, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

f) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

g) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

h) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione di età eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

Il limite massimo di età è elevato inoltre ad anni 45:

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

l) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è infine elevato:

m) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

n) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *m*) si cumula con quella di cui alla lettera *n*) ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) a *g*), purchè non si superino complessivamente i quaranta anni.

L'elevazione di cui alle lettere *i*) ed *l*) assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non

disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sostituito dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che siano impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, oppure operai dello Stato in possesso degli altri necessari requisiti.

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile.

E) avere il godimento dei diritti politici.

F) essere di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in in servizio, ed essere di statuta non inferiore a metri 1,64 (uno e sessantaquattro).

G) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera di concetto delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero dell'interno — Direzione generale della pubblica sicurezza — Divisione personale, redatta su carta da bollo da L. 200, conformemente al modello allegato, dovrà essere presentata alla Prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati residenti nel territorio di Trieste, nella Regione Trentino-Alto Adige e nella Regione della Valle di Aosta, dovranno presentare la domanda nel termine stesso rispettivamente al Commissariato generale del governo di Trieste, al Commissariato del governo di Trento e alla Questura di Aosta.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti o salariati delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande nel termine suddetto rispettivamente alla Prefettura della Provincia, o al Commissariato generale del governo di Trieste, o al Commissariato del governo nel Trentino-Alto Adige o al Questore di Aosta, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al cognome e nome:

1) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dalla lettera *B*) del precedente art. 2 hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

~~2) il possesso della cittadinanza italiana;~~

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita che il candidato non è iscritto ad alcun partito politico, oppure in caso di iscrizione a partito, di essere disposto a dare le dimissioni dal partito stesso, ove consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesca) scelta dal candidato per la prova obbligatoria e inoltre dovrà farsi esplicita richiesta delle singole prove facoltative che il candidato intenda eventualmente sostenere (stenografia, telegrafia, fotografia, lingue straniere: francese, inglese o tedesca, diverse da quella scelta come obbligatoria).

I candidati che desiderano concorrere anche ai cinque posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta e orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

Inoltre, i candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai posti riservati di cui al comma precedente, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca tutte le prove obbligatorie di esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Prefetture, provveduto ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale), con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale), entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre in carta da bollo da L. 200, atte~~stazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza;~~

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati o invalidi di guerra, dovranno produrre il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria del-

la quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale al quale deve essere allegato un documento che dia la prova della corresponsione degli assegni di convalescenza da parte dell'autorità militare e della riconosciuta dipendenza da causa di servizio di guerra da parte del distretto militare o dell'ospedale militare, oppure il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure la dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria privilegiata, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica d'invalido per servizio;

g) gli orfani dei caduti in guerra dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, comprovante tale loro qualità. In questa categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

h) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante tale loro qualità, oppure il certificato modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

i) i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 200, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile comprovante tale loro qualità; i figli degli invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

m) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

o) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre l'attestazione di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, in carta da bollo da L. 200.

Ogni altro titolo di preferenza previsto dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà essere provato esibendo idonea documentazione.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 200, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

I concorrenti i quali abbiano superato il 30° anno dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei titoli, previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza o precedenza di cui all'art. 6;

b) titolo originale di studio o copia autentica rilasciata da notaio, in carta da bollo da L. 200, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale dev'essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 200;

d) certificato, in carta da bollo da L. 200, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200;

f) certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio, ed ha statura non inferiore a metri 1,64 (uno e sessantaquattro).

Il detto certificato dovrà contenere, altresì, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico, prescritto dall'articolo 7, primo comma, della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per coloro che siano invalidi di guerra o che appartengano ad altre categorie assimilate agli invalidi di guerra o che siano invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'Ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali), o copia del foglio matricolare o l'estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa e personale del C.E.M.), in bollo da L. 200 per ogni foglio o certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, in bollo da L. 200, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di visita di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto. I concorrenti che si trovino alle armi possono produrre, in luogo del documento di cui sopra, un certificato, in carta da bollo da L. 200, del comando del Corpo al quale appartengono;

h) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono. Da detto documento devono risultare le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*), del precedente art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 7.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti o salariati in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *f*), *g*), *h*) dell'art. 7.

I concorrenti che si trovino alle armi, o che siano in servizio effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono esibire in luogo del documento di cui alla lettera *d*) del precedente art. 7. un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo o del reparto al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Soltanto i candidati iscritti nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 7, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Art. 9.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno dopo i termini, rispettivamente stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'articolo 7, e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dall'Amministrazione dell'Interno.

Art. 10.

Le prove di esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) diritto penale e procedura penale;

2) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti);

3) diritto costituzionale ed amministrativo;

Prova orale:

1) le materie sulle quali vertono le prove scritte;

2) economia politica e scienza delle finanze;

3) diritto del lavoro;

4) elementi di diritto internazionale pubblico e di diritto della navigazione;

5) legislazione fondamentale amministrativa, con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza;

6) medicina legale;

7) nozioni di statistica;

8) una lingua straniera (francese, inglese o tedesca) a scelta del candidato, che dovrà dare prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese o dall'inglese o dal tedesco in italiano.

Prove facoltative:

1) stenografia;

2) telegrafia;

3) fotografia;

4) lingue straniere (francese, inglese o tedesca) diverse da quella prescelta come obbligatoria.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano la prova facoltativa in lingue straniere diverse da quella scelta come obbligatoria e dimostrino di saperle parlare e scrivere correttamente può essere attribuito un maggior punteggio fino a 10 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano lodevolmente le prove facoltative di stenografia, telegrafia e fotografia può essere attribuito un maggior punteggio fino a 1,66 cinquantesimi per ciascuna di dette materie.

I punti per le prove facoltative sono attribuiti semprechè i candidati abbiano conseguito l'idoneità nella prova orale.

I candidati che aspirano a concorrere ai cinque posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno sostenere oltre alla prova orale, una prova scritta di lingua tedesca dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano.

Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

La prova scritta e quella orale di lingua tedesca terranno luogo — per i candidati aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1 — della prova orale obbligatoria di lingua, prescritta al n. 8) delle materie di esame.

I candidati che concorrono ai posti riservati e che hanno chiesto di sostenere in lingua tedesca tutte le prove obbligatorie di esame, in luogo della prova scritta e orale di tedesco dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana, mediante una prova scritta e orale in questa lingua. La prova scritta di italiano consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

Per il giudizio sulle prove di lingue straniere e sulle prove facoltative, alla Commissione giudicatrice potrà aggregarsi un esperto per ciascuna prova, con voto consultivo.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo nella località e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 12.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve di posti previste dall'art. 1 del presente decreto, nonchè di quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, e degli ex-combattenti e categorie assimilate. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati vice commissari in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale della Amministrazione della pubblica sicurezza.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Il direttore capo della Divisione personale di pubblica sicurezza è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1963

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1963
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 228. — DISTEFANO

ALLEGATO

Modello della domanda in
carta bollata da L. 200

Al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale. — ROMA

Il sottoscritto nato il a e residente in chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di sessantasette posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano; 2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ; 3) di non aver riportato condanne penali; 4) di essere in possesso della laurea in conseguita presso ; 5) di aver adempiuto agli obblighi militari; 6) di voler soste-

nere la prova obbligatoria di lingua .; 7) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza; 8) di non essere iscritto ad alcun partito politico.

Con osservanza.

addì

Firma e indirizzo

Autentica della firma

N. B. — *A*) Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, devono indicare in base a quali titoli previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

B) Gli aspiranti che siano impiegati della carriera di concetto dell'Amministrazione statale con la qualifica di segretario aggiunto o equiparato devono dichiarare di possedere tale qualifica e di essere inoltre in possesso del diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

C) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

D) Gli aspiranti che intendano concorrere ai cinque posti riservati di cui all'art. 1 del bando di concorso, devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua tedesca.

E) Gli aspiranti cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai posti riservati di cui all'art. 1 del bando e desiderano effettuare tutte le prove obbligatorie di esame in tedesco, dovranno farne espressa richiesta nella domanda dichiarando, altresì, di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua italiana.

F) Gli aspiranti dovranno fare esplicita richiesta delle singole prove di esame facoltative che intendano eventualmente sostenere (stenografia, telegrafia, fotografia, lingue straniere — francese, inglese, o tedesca — diverse da quella scelta come obbligatoria).

(1782)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'ammissione di sessantanove allievi alla Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1963-64.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, emanato col decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1959, atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Visti il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 1934; il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 1945; il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 1948 e la legge 15 luglio 1950, n. 539, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 1950, riguardanti i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi e impieghi delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 24 luglio 1940, n. 1178, concernente il requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia della Guardia di finanza;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1551, che dà facoltà al Ministro per le finanze di ammettere al concorso anche i giovani che conseguano il prescritto titolo di studio nella sessione autunnale dell'anno in cui ha luogo il concorso stesso;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, recante modificazioni alla legge 29 gennaio 1942, n. 64, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 147, che reca modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Vista la legge 21 dicembre 1948, n. 1580, concernente il trattamento economico spettante agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1957, atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 10 agosto 1957, recante norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno accademico 1963-64 un concorso per esami per l'ammissione di sessantanove allievi al primo anno del 63° corso dell'Accademia della guardia di finanza.

Dei predetti sessantanove posti:

quarantasei sono riservati ai giovani diplomati presso gli istituti d'istruzione media di secondo grado in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 2;

ventitre sono riservati ai sottufficiali in servizio permanente o in rafferma della Guardia di finanza.

Lo svolgimento del concorso comprende:

a) l'accertamento della idoneità fisio-psichica dei candidati;

b) una prova scritta di cultura generale;

c) tre prove orali.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Comando generale della Guardia di finanza e avrà la durata di due anni accademici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della Guardia di finanza in relazione alle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali del Corpo.

TITOLO I

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I GIOVANI DIPLOMATI PRESSO GLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE MEDIA DI SECONDO GRADO

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) siano nati dal 1° novembre 1940 al 31 ottobre 1945;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nella prima o seconda sessione di esami del 1963 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri o da istituti magistrali.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65;

e) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;

f) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato o equiparati;

g) non siano stati dimessi da una delle Accademie militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

h) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata da L. 200, firmata dall'interessato e controfirmata dal padre o da chi ne esercita la patria potestà qualora il concorrente sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi, deve essere indirizzata e fatta pervenire al Comando generale della Guardia di finanza per posta raccomandata improrogabilmente entro il 20 giugno 1963.

Anche gli appartenenti al Corpo che concorrono per i quarantasei posti riservati ai giovani diplomati, devono far pervenire la domanda direttamente al Comando generale. Essi dovranno darne contemporaneamente comunicazione gerarchica al Comando da cui dipendono.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario di un ufficio postale di Roma ed è riportata dal Comando generale in testa alla domanda medesima. Per le domande spedite da Roma non è valido a tale effetto, il timbro apposto dall'ufficio postale all'atto dell'accettazione del plico, ma quello apposto successivamente dall'ufficio postale di arrivo o di smistamento della corrispondenza.

La busta recante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
(*veggasi modello allegato* 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nella prima o seconda sessione del corrente anno scolatico;

c) distretto militare di appartenenza;

d) indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando generale della Guardia di finanza, il quale tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate e tardive segnalazioni di varianti di recapito, o da eventi di forza maggiore.

Le domande pervenute oltre il termine di cui al precedente art. 3 saranno considerate come non giunte e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

Art. 5.
Documentazione da produrre

Entro il 10 ottobre 1963 i candidati che conseguono la idoneità nella prova scritta di cui agli articoli 19 e seguenti dovranno far pervenire al Comando generale della Guardia di finanza, sempre a mezzo posta raccomandata, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 200;

b) certificato di stato civile libero su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal Comune del luogo di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200;

c) atto di assenso su carta da bollo da L. 200 del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza, redatto dal sindaco. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione delle domande;

d) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo da L. 200 con cui il concorrente che riveste il grado di ufficiale di complemento chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza in qualità di allievo. Il Comando generale della Guardia di finanza darà corso a tale domanda se l'aspirante ~~risulterà vincitore del concorso~~;

e) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal Comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

f) nulla osta della competente autorità militare su carta da bollo da L. 200. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che abbiano già partecipato alla visita di leva e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

g) titolo di studio originale o copia autentica notarile. Potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato su carta da bollo da L. 200 con l'indicazione del punto riportato in ciascuna materia, rilasciato dal capo dell'istituto, con l'obbligo di sostituirlo entro il 31 marzo 1964 col diploma originale o con la copia autentica notarile.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute, devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e Provincia.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione alle Università;

b) certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo da L. 200 comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti per:

gli insigniti di medaglia al valor militare;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per la lotta di liberazione;
gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio;
i figli degli invalidi di guerra;
i figli degli invalidi civili per fatti di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio nella Guardia di finanza per non meno di un anno;
gli ufficiali di complemento.

Quando la preferenza per parità di requisiti non può essere stabilita in base ai titoli suindicati è determinata dall'età.

E' ammessa, in seguito a presentazione dei relativi certificati, la valutazione dei requisiti che conferiscono ai candidati titoli preferenziali, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione per altri concorsi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello previsto alla lettera *a*) se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il Comando generale della Guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine anzidetto.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco e delle autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione nell'elenco dei poveri.

I concorrenti in servizio nella Guardia di finanza, nella Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica ~~sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia~~, devono produrre soltanto il titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

La data di arrivo della documentazione anzidetta è stabilita secondo le norme indicate dal precedente art. 3.

Art. 6.
Istruttoria delle domande

Il Comando generale della Guardia di finanza, richiederà ed allegherà alle domande ricevute i seguenti atti:

a) foglio di informazioni sul conto dei concorrenti e delle famiglie.

Le informazioni saranno raccolte da ufficiali della Guardia di finanza e stese su apposito modello stabilito dal Comando generale.

Esse verranno assunte esclusivamente sul conto:

dell'aspirante;

dei genitori;

dei fratelli e delle sorelle;

degli zii e dei nonni soltanto se conviventi sotto lo stesso tetto dell'aspirante o residenti nello stesso Comune, qualora si tratti di centri non superiori a 20.000 abitanti.

Ove taluno dei parenti, sul conto dei quali vengono assunte le informazioni, sia deceduto verrà indicata la causa del decesso;

b) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari od impiegati delle Amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

c) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale o del foglio matricolare del concorrente;

d) dichiarazione del casellario giudiziale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 7.
Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i sottufficiali che:

a) alla data del 31 ottobre 1963 abbiano non meno di due anni di servizio da sottufficiale nel Corpo e non abbiano superato il 30° anno di età;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento;

d) non siano stati già rinviati dall'Accademia del Corpo per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari;

e) non abbiano riportato, nell'ultimo anno di servizio, punizioni più gravi degli arresti semplici o della sala di punizione semplice;

f) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dal comandante di compagnia (o di gruppo, al rango di capitano, o di reparto corrispondente) e dai successivi superiori gerarchici, per qualità morali ed intellettuali, per cultura generale e professionale, per precedenti disciplinari e di servizio e per eventuali benemerenze di guerra;

g) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito agli accertamenti stabiliti dal successivo art. 15.

Art. 8.
Domanda di ammissione

I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso debbono presentare domanda al Comando dal quale direttamente dipendono per l'impiego entro gli stessi termini statuiti dal precedente art. 3.

La domanda redatta su carta bollata da L. 200 diretta e inoltrata al Comando generale della Guardia di finanza per via gerarchica, deve essere datata e firmata dall'aspirante.

Il Comando che, ai sensi del primo comma riceve la domanda di partecipazione al concorso vi appone immediatamente l'attestazione relativa alla data di presentazione e, contemporaneamente, ne informa, telegraficamente, il Comando generale, indicando il grado, cognome e numero di matricola del concorrente.

La domanda deve essere accompagnata:

a) da un rapporto informativo particolareggiato, redatto dal comandante di compagnia o di gruppo, al rango di capitano, o di reparto corrispondente, annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici.

In esso deve essere esplicitamente dichiarato se il sottufficiale concorrente è ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado e se è degno, per qualità morali, intellettuali e di carattere, di avviarsi a conseguire il grado di ufficiale;

b) degli originali (sezione compagnia) del modello 8 e della cartella personale modello 168 del concorrente.

Art. 9.
Istruttoria della domanda

I comandanti di zona per i sottufficiali delle legioni e dei nuclei regionali pt, il comandante delle scuole per i sottufficiali dell'Accademia, della scuola sottufficiali e della legione allievi, il comandante del nucleo centrale pt per i sottufficiali appartenenti al nucleo stesso ed il comandante del reparto autonomo centrale per i sottufficiali in forza al Comando medesimo, dopo aver verificato la regolarità delle domande, del rapporto informativo e degli altri documenti, provvederanno, di volta in volta, a trasmettere gli atti al Comando generale e nello stesso tempo a raccogliere le informazioni previste alla lettera a) del precedente art. 6.

Art. 10.
Rinunzia al grado rivestito

All'atto della loro ammissione all'Accademia i sottufficiali devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso, a norma dell'art. 3, primo comma del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE CATEGORIE DEI CONCORRENTI

Art. 11.
Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, sarà presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartirà nelle seguenti Sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri;

b) Sottocommissione per l'accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due professori del ruolo degli istituti d'istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione, membri.

Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente effettivo e, se fanno parte delle Sottocommissioni in qualità di membri, devono essere in grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle Sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della Commissione giudicatrice.

Art. 12.
Esclusione dal concorso

Il Ministro per le finanze, con provvedimento non motivato, può escludere dal concorso qualsiasi candidato.

La proposte di esclusione sono formulate dal presidente della Commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla Sottocommissione indicata alla lettera a) del precedente art. 11.

Art. 13.
Mancata presentazione del candidato

Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti fisio-psichici ovvero per l'esame scritto o per le prove orali, sarà eliminato dal concorso.

Art. 14.
Documento di identificazione

Ad ogni visita o prova d'esame i candidati dovranno esibire la carta d'identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

Art. 15.

Accertamento dell'idoneità fisio-psichica

L'idoneità fisio-psichica dei candidati, è accertata da parte della Sottocommissione indicata alla lettera *b*) del precedente art. 11, presso l'Accademia della Guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

a) visita medica, comprensiva degli esami specialistici;

b) esperimento di educazione fisica;

c) esame psicotecnico;

d) visita medica di controllo all'atto dell'ingresso in Accademia per l'inizio del corso.

I concorrenti che non riportano il giudizio di idoneità alla visita medica o all'esperimento di educazione fisica o all'esame psicotecnico, ovvero alla visita medica di controllo, sono esclusi dal concorso.

Il giudizio espresso dalla competente Sottocommissione in ordine a ciascuno dei predetti accertamenti, che sarà comunicato agli interessati di volta in volta, è inappellabile.

Art. 16.

Requisiti fisio-psichici

La Sottocommissione incaricata dell'accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti, tenuto presente che è suo compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, che, come tali, devono anche per resistenza fisica essere di esempio ai loro inferiori, dovrà accertare con giusto rigore se i concorrenti siano dotati di valida costituzione organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, siano esenti da infermità e da imperfezioni fisiche e diano affidamento, per accertate attitudini, di poter ben disimpegnare il servizio di istituto.

I candidati devono avere:

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico) 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico;

oftalmico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del torace;

esame dell'urina.

L'accertamento dell'idoneità verrà completato mediante:

esperimento di educazione fisica consistente nelle seguenti prove, da superare ciascuna, nel massimo di tre tentativi: salto in alto m. 1,10 salto in lungo n. 3,50; corsa piana m. 100 in 15''; salita alla fune a braccia e gambe e discesa a sole braccia;

esame psicotecnico consistente nella somministrazione di prove intese ad accertare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e carratterologiche della personalità.

Art. 17.

Adempimenti della Sottocommissione

Al termine degli accertamenti stabiliti dal precedente art. 15, lettere *a*), *b*) e *c*) l'apposita Sottocommissione compilerà, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 18.

Ammissione alla prova scritta

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati dichiarati idonei agli accertamenti di cui al precedente articolo 15, lettere *a*), *b*) e *c*).

Art. 19.

Prova scritta

La prova scritta della durata di sei ore, si svolgerà a Roma nel giorno che sarà stabilito dal Comando generale della Guardia di finanza. Avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale e consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, che sarà riferito a nozioni storiche, letterarie, filosofiche, geografiche comprese nei programmi di insegnamento degli istituti di istruzione media superiore.

La Sottocommissione di cui alla lettera *c*) del precedente art. 11, prepara tre temi, che, chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura da tutti i membri e dal segretario, sono fatti recapitare, in piego suggellato, al Comando generale della Guardia di finanza che ne curerà poi la consegna al presidente del Comitato di vigilanza di cui al successivo art. 20.

Art. 20.

Comitato di vigilanza

Un Comitato di vigilanza nominato dal comandante generale della Guardia di finanza, composto di un colonnello, presidente, e di ufficiali del Corpo, membri, sorveglierà i candidati durante lo svolgimento della prova scritta.

All'ora stabilita il presidente del Comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della identità personale, li fa collocare in modo che non possono comunicare fra loro. Indi fa constare l'integrità della chiusura dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Art. 21.

Prescrizioni da osservare durante lo svolgimento della prova scritta

Alla Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, al Comitato di vigilanza e ai rappresentanti, è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.

Revisione della prova scritta

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla Sottocommissione indicata alla lettera *c*) del precedente art. 11.

La Sottocommissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità e, quindi, l'ammissione agli esami orali i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dieci ventesimi.

Ai candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta sarà data comunicazione del voto conseguito.

Art. 23.

Prove orali

Le prove orali consisteranno in:

a) un esame di storia (durata massima 15');

b) un esame di geografia (durata massima 15');

c) un esame di matematica, (durata massima 15'); nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, potrà, però, nei limiti dei programmi, rivolgere allo aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportune.

Art. 24.

Valutazione delle prove orali

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla stessa Sottocommissione di cui al precedente art. 11, lettera *c*), nel giorno che sarà fissato e comunicato ai concorrenti.

Per ciascuna materia la Sottocommissione attribuirà ad ogni concorrente un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dodici ventesimi in ciascuna materia.

Al termine di ogni seduta la competente Sottocommissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Accademia.

Art. 25.

Graduatoria

Il punto di merito complessivo è dato dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti nella prova scritta ed in ciascuna prova orale.

Tale media si ottiene dividendo per cinque la somma dei punti di merito riportati in ciascuna delle tre prove orali e di quello riportato nella prova scritta, al quale viene attribuito il cofficiente di due.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Le graduatorie, distinte per le due categorie di concorrenti, saranno approvate con decreto ministeriale.

Art. 26.

Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso

Sono ammessi all'Accademia della Guardia di finanza in qualità di allievi i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 25 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse, sempre che abbiano conseguito il giudizio di idoneità nella visita medica di controllo prevista alla lettera *d*) del precedente art. 15.

In difetto di elementi idonei in una delle due categorie di concorrenti, si applicano le disposizioni previste dallo art. 1, n. 2, lettera *b*) del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165.

Gli ammessi non appartenenti al Corpo, contraggono una ferma triennale di servizio con diritto a rescinderla al termine del corso, ove non fossero riconosciuti idonei a coprire il grado di sottotenente, o anche prima, qualora vengano allontanati d'autorità dall'Accademia o chiedano di essere dimessi per rinuncia al corso stesso.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 27.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, nonchè per raggiungere la sede dell'Accademia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei Comandi della Guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal Comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 28.

Eventuali spese a carico dei concorrenti civili

I candidati non militari durante la loro permanenza presso l'Accademia per le prove orali, potranno fruire, ove lo richiedano, dell'alloggio gratuito e del vitto, a pagamento.

Saranno a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti o per interventi operatori, anche se, per ragioni di urgenza, il Comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica e l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

Art. 29.

Allievi provenienti dai civili

Durante il corso agli allievi provenienti dai licenziati presso gli istituti d'istruzione media di secondo grado sarà corrisposta un'indennità giornaliera di L. 308.

La corresponsione delle indennità sarà sospesa per la durata di interruzione del corso o di degenza in luogo di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendente da causa di servizio.

Gli allievi godranno gratuitamente del vitto e della prima vestizione, che sono a carico dello Stato.

Sono, invece, poste a carico degli allievi:

le spese per la manutenzione del vestiario;

le spese relative all'istruzione e cioè per l'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

le spese di carattere personale e straordinarie.

Gli allievi, inoltre, all'atto del loro ingresso all'Accademia dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal Comando generale della Guardia di finanza.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, le famiglie degli allievi dovranno corrispondere al Comando dell'Accademia:

L. 55.000 all'atto dell'ingresso all'Accademia stessa;

L. 45.000 da versare, durante il primo anno di corso, in tre rate trimestrali di L. 15.000 ciascuna.

Art. 30.

Allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo

Il trattamento economico degli allievi provenienti dai sottufficiali della Guardia di finanza è regolato dalla legge 21 dicembre 1948, n. 1580.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1963
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 160 — BAIOCCHI

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso
(in carta da bollo da L. 200)

Al Comando generale della Guardia di Finanza Roma.

Il sottoscritto (1) . . nato a il domiciliato a . . provincia di . in via n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione di sessantanove allievi al 63° corso della Accademia della Guardia di finanza.

Dichiara di aver conseguito (o di presumere di poter conseguire nella 1ª o 2ª sessione del corrente anno scolastico) il diploma di (2) ., di essere iscritto al distretto militare di (3) oppure iscritto nelle liste di leva del comune di (4)

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . provincia di in via n. .

Data

Controfirma (5) Il candidato

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) Specie del titolo di studio maturità classica o scientifica, abilitazione tecnica commerciale, industriale, nautica, agraria, per geometra o magistrale.

(3) Per i concorrenti che abbiano già partecipato alla visita di leva.

(4) Per i concorrenti non ancora chiamati alla visita di leva.

(5) E' obbligatoria da parte del padre o da chi esercita la patria potestà o tutela, qualora il candidato non abbia superato il 21° anno e non rivesta la qualifica di militare alle armi.

ALLEGATO 2

PROGRAMMI DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

CULTURA GENERALE
(Prova scritta)

Storia
(Prova orale)

1. Gli Stati europei dopo la pace di Westfalia. Le guerre di successione. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea.
2. La rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti: caratteri e personaggi più importanti.
3. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.
4. La Restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-21.
5. L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli Stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.
6. Rivolgimenti europei nel 1830-31. Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia. Le insurrezioni italiane nel 1831.
7. Vincenzo Gioberti ed il neo guelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra di indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.
8. Repubblicani federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour ed il decennio di preparazione.
9. Gli anni decisivi del Risorgimento italiano: la seconda guerra di indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia; la terza guerra di indipendenza.
10. Il regno della Regina Vittoria in Inghilterra. Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico. L'Impero francese. la unità germanica e la guerra del 1870-71. L'occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.
11. La questione d'oriente prima e dopo il congresso di Berlino (1878). Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazioni con le altre parti del mondo. L'espansione coloniale.
12. Le colonie inglesi d'America. Cause della rivoluzione americana. La guerra di indipendenza. La costituzione degli Stati Uniti. Espansione degli Stati Uniti nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.
13. Lo sviluppo del capitalismo in Europa e nel mondo nel secolo XIX. Liberalismo e socialismo. La questione sociale. La partecipazione alla lotta politica delle classi meno abbienti.
14. Il Governo della Destra in Italia; sue figure più rappresentative. La Sinistra al potere e suoi principali esponenti.
15. Lo svilpuppo dell'Italia tra il 1870 e il 1900. Il consolidamento dello Stato. La Triplice Alleanza (1882); Francesco Crispi; La colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.
16. La vita italiana dal 1900 al 1914. L'impresa libica. I partiti politici; sviluppo delle tendenze democratiche.
17. La guerra mondiale (1914-1918) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.
18. Il ventennio tra le due guerre mondiali. L'Europa e l'Italia dal il 1919 al 1939.
19. La seconda guerra mondiale (1940-45) e sue conseguenze. La resistenza, la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica Italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.
20. Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.
21. Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli. Comunità europea.

Geografia
(Prova orale)

1. Geografia generale:
Definizione. Partizione della geografia. Genesi della formazione terrestre. Cenni sulle ere: caratteristiche, sommaria suddivisione in periodo.
2. Geografia astronomica e geografia fisica:
Sfera celeste e sfera terrestre. Il sistema solare. Pianeti e satelliti. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine, longitudine. Movimenti della Terra e fenomeni che ne derivano, Punti cardinali, rosa dei venti. Configurazione generale della superficie della Terra.
3. Terreno:
Planimetria, altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc.
Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.
4. Clima ed acque:
Clima: definizione, suoi elementi e suoi fattori.
Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, regime dei corsi d'acqua: idrografia sotterranea e sorgenti.
Azioni delle acque.
5. Vegetazione. Animali. Uomo:
Vegetazione: flora. Forme di vegetazione.
Animali: fauna.
Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo; terreno, clima, vegetali, animali. Razze umane e loro distribuzione sulla superfice terrestre.
6. Europa:
Regioni: (con particolare riguardo alle regioni confinanti con l'Italia) sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi. Suddivisione politica.
7. L'Italia:
Configurazione generale: orografia (con speciale riferimento al sistema alpino ed appenninico), valichi principali, linee di comunicazioni più importanti (ferrovie e rotabili), mari, coste, isole e fiumi; popolazione; suddivisione politica ed amministrativa.
8. Asia - Africa:
Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica.
9. Americhe - Oceania:
Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi, suddivisione politica.

Matematica
(Prova orale)

Aritmetica ed algebra:
1. Proporzioni fra numeri, proporzionalità diretta ed inversa, regola di partizione, interesse semplice e composto.
2. Operazioni con monomi e polinomi, potenza di un binomio.
3. Scomposizione in fattori, divisibilità per $x - a$.
4. Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado.
5. Equazioni di 2° grado o riducibili a quelle di 2° grado, semplici sistemi di grado superiore al 1°, applicazione a facili problemi di 1° e 2° grado.
6. Funzione di una variabile, rappresentazione grafica di una funzione.

Geometria:
1. Equivalenza nel piano e nello spazio, teorema di Pitagora e sue applicazioni.
2. Misura di grandezze, proporzioni e proporzionalità diretta, costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
3. Scomposizione in fattori, divisibilità per $x - a$.
4. Rette e piani, nello spazio (ortogonalità e parallelismo) diedri angoloidi. Uguaglianze tra figure solide.
5. Lunghezza, aree e volumi delle figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligono regolare, cerchio e sue parti, prisma, piramide, cilindro, cono, tronco di piramide e tronco di cono, sfera e sue parti.

Tesi delle prove orali

I. — Storia:
1. Gli Stati europei dalla pace di Westfalia alla fine del secolo XVII.
La guerra di successione d'Austria.
Vincenzo Gioberti ed il neiguelfismo.
La guerra mondiale 1914-18, con particolare riguardo allo intervento italiano.
I trattati di pace della prima guerra mondiale.
2. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea del secolo XVIII.
La rivoluzione francese: dagli Stati generali all'Assemblea legislativa.
Pio IX, le riforme e gli Statuti in Italia.
La guerra franco-tedesca del 1870-71.

Liberalismo e socialismo.
La questione sociale nel secolo XIX.
Espansione coloniale delle nazioni europee nel secolo XIX e attriti conseguenti.
3. La guerra di successione polacca.
I Balcani e l'indipendenza greca.
Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico.
L'occupazione di Roma e la legge delle guarentigie.
La rivoluzione russa del 1917.
L'Italia dal 1870 al 1900: Destra e Sinistra al potere
4. La guerra di successione di Spagna.
La rivoluzione francese: dalla Convenzione al Direttorio.
La prima guerra d'indipendenza italiana.
Aspromonte e Mentana.
La Triplice Alleanza.
5. L'Austria e i Turchi dalla pace di Westfalia alla pace di Carlovitz.
La Carboneria e i moti carbonari.
Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.
La spedizione dei Mille.
La proclamazione del Regno d'Italia.
La vita italiana dal 1900 al 1914 i partiti politici; lo sviluppo delle tendenze democratiche.
6. L'opera militare e politica di Napoleone I il Consolato.
L'Italia dal 1789 al 1815.
L'Austria nella Lombardia e nella Venezia.
La reazione negli Stati italiani dopo i moti del 1848.
Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia.
Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914.
7. La restaurazione e la Santa Alleanza.
Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.
I moti liberali del 1820-21.
Le colonie inglesi d'America, e la formazione degli Stati Uniti.
Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana.
L'impresa libica.
8. La terza guerra d'indipendenza italiana.
Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia.
I moti mazziniani.
La questione d'Oriente e il Congresso di Berlino del 1878.
La politica di Bismarck.
I Balcani dal congresso di Berlino alle crisi del 1869-97, 1908-09, 1912-13.
9. L'opera militare e politica di Napoleone I: l'Impero.
L'espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.
I rivolgimenti del 1830-31 in Europa, con particolare riguardo a quelli italiani.
Lo sviluppo del capitalismo in Europa.
L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.
10. Lo sviluppo dell'Italia dal 1870 al 1900; il consolidamento dello Stato, l'incremento economico e demografico.
La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze.
La resistenza, la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica Italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.
Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.
Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli.
La Comunità europea.

II. — Geografia:

1. *a*) Definizione e partizione della geografia, genesi della formazione terrestre. Ere geologiche: loro caratteristiche e suddivisioni in periodi.
b) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema alpino.
2. *a*) Planimetria e altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, montagne, colline. Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico e morfologico.
b) Monti e fiumi della Francia e della Svizzera.
c) Le Alpi centrali caratteristiche, suddivisioni, valichi. I fiumi del versante tirrenico.
3. *a*) Le acque e loro suddivisione. Regime dei corsi di acqua. Idrografia sotterranea e sorgente. Azione delle acque.
b) I maggiori laghi europei. Monti, fiumi principali dell'Asia.
c) L'Appennino settentrionale: caratteristiche, suddivisione, valichi. I mari italiani: denominazione, estensione; profondità massima.
4. *a*) Distribuzione geografica della flora e della fauna. Forme di vegetazione.
b) Monti e fiumi principali dell'Africa.
c) L'Appennino centrale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste tirreniche configurazione, capi, promontori, golfi.
5. *a*) Sfera celeste. Il sistema solare. Pianeti e satelliti.
b) Il continente europeo. Confini, superfici e popolazione. Posizione geografica.
c) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema appenninico.
6. *a*) L'uomo. Fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo. Popolazione e superficie dei vari continenti.
b) Monti e fiumi principali delle due Americhe.
c) L'Appennino meridionale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste adriatiche e joniche: configurazione, capi, promontori, golfi.
7. *a*) Sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine e longitudine.
b) Esame delle coste europee: mari, golfi, penisole. Le isole e i gruppi di isole più importanti dell'Europa.
c) Il Po e i suoi affluenti. Monti, fiumi, golfi, capi della Sicilia e della Sardegna.
8. *a*) Configurazione generale della superfice terrestre. Forma e dimensione della terra. Distribuzione della terra e delle acque nel globo. Punti cardinali e rosa dei venti.
b) Monti e fiumi dell'Austria.
c) Le Alpi occidentali: caratteristiche, suddivisione, valichi. I fiumi del versante adriatico e jonico.
9. *a*) Clima: definizione e suoi elementi e fattori, classificazione dei climi.
b) Monti e fiumi della Penisola balcanica. Il Danubio ed i suoi affluenti principali.
c) Le Alpi orientali caratteristiche, suddivisione, valichi. Isole e gruppi di isole nei mari italiani.
10. *a*) Movimenti della terra e fenomeni che ne derivano. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.
b) L'Oceania: descrizione generale. Monti e fiumi principali dell'Australia.
c) Le maggiori comunicazioni ferroviarie italiane rete adriatica e rete tirrenica: comunicazioni trasversali. Suddivisione politica e amministrativa dell'Italia.

III. — Matematica:

1. Misura delle grandezze.
Proprietà ed esercizi sulle proporzioni.
Sistemi di equazioni di 1° grado.
Rette e piani nello spazio (ortogonalità e parallelismo).
Problemi di 1° grado.
2. Grandezze direttamente proporzionali.
Potenza di un binomio.
Teorema di Talete. Triangoli simili.
Diedri e sezioni normali.
Problemi di 1° grado.
3. Grandezze inversamente proporzionali.
Divisibilità per il binomio x a.
Scomposizione in fattori.
Aree e volumi della piramide e del tronco di piramide.
Problemi di 1° grado.
4. Regola di ripartizione semplice diretta ed inversa.
Equazioni di 2° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Uguaglianza tra figure solide.
Semplici problemi di 2° grado.
5. Regola di ripartizione composta.
Semplici sistemi di grado superiore al 1°.
Similitudine nel piano.
Equivalenza nello spazio. Principio del Cavalieri.
Semplici problemi di 2° grado.
6. Regola d'interesse semplice.
Funzione di una variabile e sua rappresentazione grafica.
Applicazione del teorema di Pitagora.
Aree e volumi della sfera e delle sue parti.
Semplici problemi di 2° grado.
7. Regola d'interesse composto.
Equazioni di 1° grado.
Costruzioni fondamentali (quarto, terzo e medio proporzionale).
Aree e volumi del prisma e del cilindro.
Problemi di 1° grado.

8. Problemi del 3 semplice diretto.
Equazioni riducibili al 2° grado.
Aree del cerchio e delle sue parti.
Aree e volumi del cono e del tronco di cono.
Semplici problemi di 2° grado.
9. Problemi del 3 semplice inverso.
Sistemi simmetrici.
Rapporto tra i perimetri e tra aree di poligoni simili.
Angoloidi. Relazione tra le facce di un triedro.
Semplici problemi di 2° grado.
10. Problemi del 3 composto.
Operazioni con monomi e polinomi.
Misure riguardanti i triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari.
Similitudine nello spazio.

Semplici problemi di 2° grado.

Il Ministro: TRABUCCHI

(3944)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di La Spezia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 220 in data 15 gennaio 1963, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posto di veterinario condotto consorziale vacante in provincia di La Spezia;
Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Viste le designazioni rispettivamente dell'Ordine dei veterinari della provincia di La Spezia ai sensi del citato art. 47 e del Comune interessato, a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 254;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto consorziale vacante in provincia di La Spezia nell'anno 1962, è costituito come appresso:

Presidente:
Maresca dott. Alberto, vice prefetto.

Componenti:
Bisbocci prof. Giovanni, ordinario di anatomia patologica presso l'Università di Torino;
Monti prof. Franco, ordinario di patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino;
Comparini dott. Gustavo, veterinario provinciale di La Spezia;
Frediani dott. Valentino, veterinario comunale di La Spezia.

Segretario:
Biagini dott. Alfredo, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale.

La Spezia, addì 22 aprile 1963

Il veterinario provinciale: COMPARINI

(3646)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 687 in data 27 marzo 1963, con il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1961;
Visto che il dott. Rosa Giovanni, vincitore della condotta veterinaria di Rocchetta Sant'Antonio, in data 13 aprile 1963 ha fatto conoscere di rinunziare al suddetto posto;
Visto il proprio decreto n. 686 in data 27 marzo 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso in narrativa;
Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione del nuovo vincitore, secondo l'ordine della graduatoria;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti al servizio dei Comuni e della Provincia 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Cornacchia Luigi, terzo classificato nella graduatoria dei candidati risultati idonei, è dichiarato vincitore del posto di veterinario comunale di Rocchetta Sant'Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio veterinario provinciale di Foggia e del comune di Rocchetta Sant'Antonio.

Foggia, addì 13 aprile 1963

(3075) *Il veterinario provinciale*: TASSELLI

UMBERTO PETTINARI, *direttore*   RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.